

(N. 1851)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(BRASCHI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

NELLA SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

Disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è inteso a coordinare in unico testo le disposizioni relative alle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, modificato dalla legge 8 luglio 1949, n. 464, dalla legge 17 febbraio 1950, n. 53, e dalla legge 13 ottobre 1950, n. 908, e di apportare alle stesse opportune modificazioni.

Dette modificazioni hanno il precipuo scopo di adeguare le norme vigenti in materia a sopravvenute nuove esigenze dell'Amministrazione e dei servizi, di rendere le attuali misure delle competenze accessorie più aderenti alle particolari condizioni di lavoro per le quali furono istituite, e di armonizzarle, altresì, alle variazioni del trattamento economico del personale, verificatesi dopo il 1° gennaio 1949, epoca alla quale dette misure risalgono.

Il riesame della complessa intera materia ha necessariamente condotto a rimediare a riconosciute omissioni precedentemente verificatesi e ad introdurre qualche nuova indennità, peraltro di modesta entità, in relazione specialmente ai recenti progressi tecnici delle telecomunicazioni, che esigono, per i più complessi impianti, personale altamente qualificato.

Si illustrano brevemente gli articoli del disegno di legge:

Articolo 1. — La legge 29 giugno 1951, n. 489, relativa al trattamento economico di missione, esclude dall'indennità le missioni compiute nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio o in località distanti meno di 8 Km. e collegate con la sede dell'ufficio da regolari servizi di linea.

In proposito, è da considerare che, data la natura dei servizi postelegrafonici, l'espletamento di essi, specialmente nei grandi centri,

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

si svolge in vari uffici dislocati in più punti delle città, nonché in zone periferiche; non è infrequente, quindi, il caso che siano eseguiti presso detti uffici incarichi vari specialmente ispettivi.

Poichè è indubbio che i funzionari che svolgono tali incarichi, oltre al disagio, vanno incontro a maggiori spese, si è riconosciuta la necessità di concedere agli interessati un'indennità forfetaria; tale indennità viene accordata per le missioni eseguite *in loco* o in località distanti meno di 3 Km. dalla normale sede di servizio, secondo i criteri specificati nell'articolo in esame.

Analoga concessione, del resto, è disposta nei riguardi del personale del Ministero della pubblica istruzione, dalla legge 31 luglio 1952, n. 1083.

Articoli 2, 3, 4, 5 e 6. — Con tali articoli si apportano modificazioni a quanto attualmente disposto nei riguardi del personale addetto ai lavori sulle reti e sugli impianti telegrafici e telefonici dipendenti dai Circoli delle costruzioni T.T.

Al riguardo, è da premettere che la legge 29 giugno 1951, n. 489, concernente il trattamento di missione ai dipendenti statali in genere, per quanto si riferisce al personale su menzionato, contiene all'articolo 5 un espresso rinvio alle speciali disposizioni della legge 8 luglio 1949, n. 464. Tali disposizioni, però, non rispondono più alla nuova organizzazione di lavoro nei Circoli delle costruzioni, molto diversa dalla precedente dopo la realizzata motorizzazione delle squadre.

Ciò ha consigliato di riesaminare tutta la questione, anche sotto il profilo economico.

In conformità, entro certi limiti, alle disposizioni della legge generale n. 489, su citata, le indennità sono state stabilite in base ad aliquote orarie diurne e notturne, anzichè giornaliere, come è previsto attualmente, dando così al personale interessato la possibilità di conseguire una giusta remunerazione per il lavoro svolto e per i particolari disagi ai quali è sottoposto.

Per rendere più sollecita la ricerca e la rimozione dei guasti lungo le linee, alcuni agenti adibiti a tali incombenze, fanno uso della motocicletta,

Tenuto conto del disagio e del rischio incontrati dagli interessati, si stabilisce in loro favore un'indennità di L. 50 per ogni giorno di effettiva applicazione nell'incarico di cui trattasi.

Si conferma, altresì, l'attribuzione dell'attuale indennità prevista per alcune categorie del personale anzidetto per lavori in sede, specificando, però, le attribuzioni che danno titolo all'indennità e disciplinando la durata del lavoro.

Articolo 7. — Riguarda la corresponsione della indennità di missione al personale che trovandosi in aspettativa per motivi di salute venga chiamato a sottoporsi a visita medico-fiscale in località diversa da quella della sua residenza. Riguarda altresì le norme che regolano la corresponsione della indennità di missione a chi è chiamato a deporre quale testimone per procedimenti penali su fatti relativi all'esercizio delle proprie mansioni.

Articoli 8, 9, 10, 11 e 12. — Riflettono le norme per l'espletamento del lavoro straordinario e la corresponsione dei relativi compensi, in conformità alle disposizioni vigenti.

Articolo 13. — Tale articolo concerne le norme per l'espletamento dei lavori eseguiti con il sistema del cottimo secondo le disposizioni di carattere generale, e disciplina nel contempo la retribuzione del lavoro eseguito dai fattorini telegrafici oltre il limite normale.

Articolo 14. — L'articolo 12 — ultimo comma — del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, ha fra l'altro stabilito che la norma speciale dell'articolo 8 lettera c) dell'allegato 1 al decreto legislativo 4 ottobre 1947, n. 1182, e successive modificazioni, la quale consente per il personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di derogare nei casi di eccezionali esigenze di servizio ai limiti massimi individuali dei compensi mensili per il lavoro straordinario, sia limitata al personale degli uffici esecutivi.

Ciò premesso, per retribuire le prestazioni straordinarie eccezionali e più impegnative effettuate dal personale addetto ai servizi am-

ministrativi centrali e periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, l'articolo 14 del disegno di legge conferma espressamente l'applicabilità, nei confronti del personale postelegrafonico, delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, che stabiliscono, appunto, la concessione di compensi speciali a favore dei dipendenti statali, nei casi predetti.

Articolo 15. — Lo sviluppo vasto e continuo dei servizi postali e di telecomunicazioni trova conferma nell'incremento delle entrate di bilancio, ascese, per l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dagli 80 miliardi dell'esercizio 1951-52 ai 124 miliardi dell'esercizio 1955-56 (consuntivi), senza che vi sia stato aumento generale delle tariffe, e per l'A.S.S.T. da 11 a 19 miliardi. Questo stato di fatto ha costretto e costringe il personale, i cui organici — peraltro largamente scoperti — non hanno seguito il dilatarsi dei servizi, ad intensificare, oltre ogni prevedibile limite, la sua diuturna fatica.

In considerazione di ciò, l'Amministrazione ha ritenuto doveroso attribuire agli impiegati ed agenti compensi mensili in ore straordinarie per remunerare, sia pure in parte, i sacrifici ad esso personale imposti dal crescente traffico.

Al fine di consolidare tali compensi, di renderli più aderenti allo sforzo cui il personale si sobbarca nell'interesse del buon andamento dei servizi e nello stesso tempo per configurare tali compensi come uno strumento di premio per i migliori, con l'articolo 15 in esame viene istituito un premio di maggiore produzione. Tale premio assorbe le maggiorazioni del vecchio premio di interessamento, rimaste come indennità a sé stanti, e i compensi straordinari extra assegno di cui si è innanzi parlato.

Il premio medesimo, però, non sarà attribuito in ogni caso, ed infatti l'articolo 15 prevede limitazioni alla corresponsione di esso, stabilendo che non spetta a chi consegue qualifiche scadenti o superi certi limiti di assenza per malattia, e che spetta in misure ridotte a chi non consegue la qualifica di ottimo o compia assenze per malattie in misura inferiore

a quella che determina l'esclusione. A proposito delle assenze di cui sopra, che l'Amministrazione si propone di ridurre il più possibile mediante la discriminata erogazione del premio di maggiore produzione, giova far presente che nel decorso anno solare esse hanno apportato al bilancio aziendale un onere di oltre 600 milioni.

Articolo 16. — Eleva la misura delle indennità di stazione, di porto e di confine, risultante ormai inadeguata.

Articoli 17 e 18. — Modificano le attuali misure dell'indennità per il servizio serale e notturno apportandovi opportuni aumenti.

Articoli 19 e 20. — Riguardano le indennità dovute al personale viaggiante. Da un approfondito esame della materia, si è potuto rilevare che gli elementi costitutivi delle diarie per il servizio di cui trattasi risultano irrazionali e danno luogo a disparità di trattamento, non essendo talvolta proporzionati alla durata effettiva dei viaggi eseguiti dagli interessati.

È da considerare, altresì, che mentre con la legge 29 giugno 1951, n. 489, è stato sensibilmente aumentato il trattamento economico e di missione per gli incarichi eseguiti fuori residenza, nessun aumento è stato invece apportato alle diarie per il personale viaggiante, sebbene il servizio prestato fuori la normale sede di ufficio, si identifichi con quello disciplinato dalla legge predetta.

Ciò stante, gli attuali coefficienti delle diarie in parola sono stati sostituiti con due sole voci costituite da aliquote orarie, di cui la prima spettante per tutte le ore di fuori residenza decorrenti dall'ora di entrata in vettura per il lavoro preparatorio per il viaggio di andata, all'ora di discesa dalla vettura per il ritorno in sede; la seconda, per le sole ore di servizio.

Le aliquote orarie sono state determinate sulla base dell'attuale spesa con un aumento del 30 per cento circa, tenendo conto, altresì, delle speciali attribuzioni dei capi turno e dei messaggeri.

Si confermano le norme relative all'attribuzione dell'indennità dovuta in caso di ritardo

nell'arrivo dei treni e dei piroscafi ai punti estremi della corsa, ferma restando la misura oraria corrispondente ai compensi per il servizio straordinario. Si stabilisce però che la corresponsione di tale indennità ha inizio dalla mezz'ora anzichè da un'ora di ritardo.

La materia di cui agli articoli in esame aveva formato oggetto di un provvedimento a sè stante che, già presentato al Parlamento nella precedente legislatura, non potè compiere il suo *iter* a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere.

Articolo 21. — Oltre a stabilire nuove misure della indennità per maneggio di valori, essendo quelle attuali troppo esigue in rapporto alle responsabilità in cui possono incorrere gli impiegati addetti alla custodia ed al maneggio di denaro ed altri valori, spesso assai rilevanti, l'articolo provvede ad includere fra gli aventi titolo alla indennità stessa alcune categorie di impiegati involontariamente omesse dalla legge base e precisamente: gli aiuti controllori del magazzino centrale carte valori; i controllori dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, degli uffici vaglia, risparmi e conti correnti, degli uffici principali, postelegrafonici, i consegnatari ed i controllori dei magazzini centrali, periferici e regionali di materiali postali, telefonici, telegrafici e automobilistici, ecc.

Articolo 22. — Apporta un aumento alla misura dell'indennità mensile spettante ai fattorini telegrafici e agli agenti tenuti a fare uso in servizio della bicicletta, stabilendo la indennità medesima in una cifra più elevata nei riguardi di coloro che fanno uso di un mezzo motorizzato.

Articolo 23. — Eleva la misura dell'indennità già in vigore per la manutenzione degli apparati telegrafici.

Articolo 24. — La corresponsione dello speciale compenso per il personale addetto alla manutenzione delle pile e degli accumulatori negli uffici telegrafici e telefonici è estesa al personale incaricato della stessa manutenzione nelle stazioni radioelettriche per una esigenza di equità. Viene posta, peraltro una limita-

zione al numero delle persone che possono godere dell'indennità, onde questa non possa essere pretesa per eventuali prestazioni casuali.

Articolo 25. — Istituisce particolari indennità, intese a dare un tangibile riconoscimento a determinate categorie di personale specializzato addetto all'esercizio dei più moderni e complessi impianti di telecomunicazioni, quali i ponti radio, i cavi coassiali ed hertziani, le centrali telex, di telegrafia armonica, le telefoto e simili, tali da richiedere, sia nel campo tecnico che in quello dell'applicazione pratica, speciali cognizioni che presuppongono il possesso di particolari titoli di studio, la frequenza di corsi di specializzazione, ed un notevole corredo di esperienza. Tale concessione appare giustificata anche dal fatto che gli interessati, pur esercitando mansioni specializzate, e comunque di non minore utilità pratica agli effetti del servizio, non hanno la possibilità di percepire i premi di maggiore rendimento « tantième » previsti per gli impiegati addetti alle comunicazioni telegrafiche e telefoniche.

Articolo 26. — La misura dell'indennità di interprete viene adeguatamente aumentata, nell'intento di invogliare coloro che conoscono le lingue estere a sobbarcarsi all'esame di abilitazione, prima, ed alle difficili mansioni di interprete, poi; ciò che non può verificarsi ora dato che la misura dell'indennità predetta risulta del tutto inadeguata. Con lo stesso articolo anche il compenso, finora percepito dal personale addetto alle linee telefoniche internazionali, viene opportunamente elevato. Esso poi viene esteso ed uniformato per gli operatori radiotelegrafici, telegrafici, radiotelefonici.

Articoli 27, 28 e 29. — Riguardano la corresponsione di altre indennità vigenti e particolarmente dei premi di « tantième » e similari a personale in servizio presso le centrali telefoniche, le stazioni radiotelegrafiche e gli uffici, telegrafici, che verranno attribuiti con le norme attuali ma in misura maggiorata del 30 per cento.

Articolo 30. — Istituisce un premio di specializzazione e di rendimento per il personale

addetto alle macchine elettrocontabili dei centri meccanografici, inteso a stimolare da parte degli operatori una più impegnativa proficua attività e diligenza nell'espletamento del lavoro ad essi affidato così da ottenere i risultati prefissi.

Articolo 31. — Prevede la concessione di un'indennità di specializzazione per il personale incaricato dei lavori di linea e della manutenzione della rete di posta pneumatica, considerato l'alto valore degli impianti di tal servizio e il grande interesse dell'Amministrazione al funzionamento ininterrotto e regolare degli impianti stessi che assicurano il rapido viaggio della corrispondenza da stabilimento a stabilimento della stessa città. In tale concessione tiene conto della specializzazione del personale predetto che, sebbene appartenente a carriera modesta (esecutiva ed ausiliaria),

è costretto a frequentare corsi di formazione e di aggiornamento.

Per queste ultime considerazioni la medesima indennità viene accordata anche al personale addetto ai gruppi elettrogeni.

Articolo 32. — Conferma, nelle misure attuali, la indennità di malaria, trattandosi di emolumento destinato ormai ad estinguersi.

Articolo 33. — Stabilisce che le presenti norme sostituiscono le disposizioni già in vigore in materia di competenze accessorie per il personale postelegrafico.

Articolo 34. — Detta le norme per la copertura della maggiore spesa, che ascende a lire 2.440.000.000 per l'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni e a lire 209.000.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

Indennità di missione e di trasferimento; indennità in luogo della missione al personale addetto alle linee telegrafiche e telefoniche.

Art. 1.

Salvo quanto disposto nei commi e negli articoli successivi, al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono applicabili le indennità di missione e di trasferimento stabilite per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

Al personale che esegue incarichi ispettivi in località distanti oltre tre chilometri dall'ufficio sede normale di servizio, situato in Comuni con popolazione non superiore a 200.000 abitanti, ovvero oltre cinque chilometri se l'ufficio è ubicato nei Comuni con popolazione superiore, ove la durata dell'incarico sia superiore a 5 ore, è corrisposta, in aggiunta al rimborso delle spese di trasporto con mezzi regolamentari e alle indennità previste dall'articolo 10 della legge 29 giugno 1951, n. 489, una indennità forfetaria commisurata ad un quinto dell'indennità di missione spettante per un giorno.

Non può essere corrisposta più di una indennità per lo stesso giorno, anche se vengono effettuati più incarichi.

Qualora la distanza comporti un trattamento di missione che risulti inferiore alla indennità forfetaria di cui al precedente comma secondo, è corrisposta quest'ultima indennità.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto sono applicabili anche nei riguardi del personale che debba eseguire, in casi eccezionali, incarichi di particolare importanza qualora si verifichino le stesse condizioni previste nei commi stessi.

Al personale non di ruolo spettano le indennità stabilite per il grado iniziale del ruolo corrispondente alla categoria di appartenenza.

Art. 2.

Agli agenti, ai salariati permanenti e temporanei ed agli operai giornalieri dipendenti dal Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche addetti ai lavori sulle reti e sugli impianti telegrafonici, nonché agli autisti, comandati a prestare servizio nella circoscrizione di un altro Circolo, spetta il trattamento di missione stabilito per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Al personale di cui all'articolo 2 comandato a prestare servizio nella circoscrizione del Circolo da cui dipende, ma a otto chilometri almeno dalla sede del Circolo stesso o dalla sede della zona di appartenenza, per lavori che comportino una assenza di durata inferiore a cinque ore, viene corrisposto, salvo quanto disposto dal successivo articolo 5, un compenso orario nelle seguenti misure:

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	fra le ore 5 e le 22	fra le ore 22 e le 5
Capi squadra di 1 ^a e 2 ^a classe, operai e salariati di 1 ^a categoria L.	60	135
Guardafili di ruolo e non di ruolo e salariati di 2 ^a categoria	50	120
Salariati di 3 ^a e 4 ^a categoria e operai giornalieri	45	105

Nel computo del periodo di assenza si tiene conto del tempo impiegato per il viaggio, dell'attesa dei mezzi di trasporto, nonchè del tempo occorrente per la refezione se trattasi di assenza dalla sede di durata superiore alle otto ore.

Qualora la durata del lavoro effettivamente compiuto superi le otto ore giornaliere, spetta al personale anzidetto anche il compenso straordinario in base alle norme vigenti e con le limitazioni previste dalle norme stesse, per il tempo eccedente le otto ore.

La durata di diversi incarichi espletati nella stessa giornata è cumulabile ai fini della determinazione dei periodi di tempo necessari per la corresponsione delle indennità previste dal presente articolo.

Il trattamento previsto dalla tabella di cui al primo comma del presente articolo è ridotto alla metà dopo i primi 90 giorni e cessa dopo 240 giorni di servizio prestato continuativamente nel territorio di uno stesso Comune.

Agli effetti del precedente comma si considera continuativo il servizio prestato nel territorio di un medesimo Comune quando non sia interrotto per una durata superiore a 60 giorni.

Al personale motociclista incaricato della ricerca e della rimozione dei guasti lungo le linee, è attribuita una speciale indennità di lire 50 per ogni giorno nel quale per almeno due ore sia applicato nell'incarico suddetto.

Art. 4.

Per i percorsi eseguiti a piedi per perlustrazioni ordinarie per ricerca di guasti o per recarsi sul lavoro, limitatamente, in questo ultimo caso, ai percorsi eseguiti all'inizio ed alla fine di ogni lavoro, è corrisposto al personale di cui all'articolo 2 un compenso di lire 25 a chilometro.

Nessuna indennità chilometrica spetta per tutte le percorrenze compiute durante i lavori di squadra, compresa la circolazione sui carrelli ferroviari, qualunque siano le cause che le hanno determinate.

Compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio sui mezzi pubblici di trasporto o sui piroscafi, ma l'aumento del 20 per cento sul prezzo dei biglietti stessi spetta soltanto per il primo viaggio fatto per raggiungere la località del lavoro e per l'ultimo viaggio al termine dell'incarico.

Per i lavori cablografici eseguiti in mare con navi-posacavi o altri natanti, spetta, per ogni percorso effettuato in mare, l'aumento del 20 per cento sul prezzo del biglietto calcolato secondo le tariffe vigenti sui piroscafi di linee marittime sovvenzionate.

L'aumento del 20 per cento non spetta sul prezzo del biglietto di trasporto per le gite in città.

Per i percorsi eseguiti con mezzi gratuiti compete una indennità di lire 0.80 per chilometro percorso.

Art. 5.

Al personale di cui all'articolo 2 (esclusi i salariati di 4^a categoria e gli operai giornalieri non specializzati), con mansioni di dirigente di zona, dirigente di squadra di lavoro, giuntista di cavi, apparecchiatore, specialista per lavori su mensole, specialista per la posa dei cavi terrestri e sub-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

acquei e di circuiti telefonici aerei per alta frequenza, è concessa, limitatamente ai giorni nei quali, per la durata di almeno 8 ore, il personale in parola è effettivamente adibito alle mansioni di cui trattasi entro una distanza inferiore a chilometri 8 dalla sede del Circolo e dalla sede della zona di appartenenza, una indennità come dal seguente prospetto:

Capi squadra di 1 ^a e 2 ^a classe e capi operai	L.	450
Salariati di 1 ^a categoria e guardafili di ruolo e non di ruolo	»	425
Salariati di 2 ^a categoria	»	400
Salariati di 3 ^a categoria e operai giornalieri specializzati	»	350

Art. 6.

Ai fini della corresponsione della indennità di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 gli interessati dovranno curare che su apposito libretto siano apposti i prescritti visti ed annotata da parte degli Uffici poste e telegrafi delle stazioni ferroviarie, dei capizona e delle autorità a ciò autorizzate, l'ora di presentazione. Per i lavori nelle squadre il visto dovrà essere rilasciato dal dirigente di squadra.

Art. 7.

L'indennità di missione è concessa al personale, anche se in aspettativa per motivi di salute, quando sia chiamato per subire una visita medico fiscale, in località diversa da quella della sua residenza.

Al personale chiamato quale testimoniaio per istruttoria in procedimenti penali o alle udienze per essere esaminato sopra fatti relativi all'esercizio delle proprie funzioni, spetta l'indennità di missione dedotta la somma liquidata dall'autorità giudiziaria.

CAPO II.

Indennità per servizio straordinario.

Art. 8.

È considerato straordinario e dà luogo ad un compenso, il lavoro eseguito dal personale di ruolo e non di ruolo per inderogabili esigenze di servizio, oltre la durata giornaliera del lavoro ordinario prescritto.

Nei giorni di orario ridotto, il personale comandato a prolungare il suo servizio oltre l'orario ha titolo al compenso come lavoro straordinario per le ore prestate in più.

Il semplice spostamento dell'orario normale in una od in più giornate consecutive, quando non si supera complessivamente la durata del lavoro ordinario prescritta per lo stesso periodo di tempo, non dà luogo a compenso per lavoro straordinario.

Art. 9.

Nel computo del lavoro straordinario le frazioni complessivamente inferiori a mezz'ora nello stesso mese si trascurano, quelle uguali o superiori si valutano un'ora intera.

È vietato di corrispondere compensi sotto forma di retribuzione per ore di lavoro straordinario quando ad essi non corrispondano effettive prestazioni eseguite oltre la durata del lavoro ordinario.

Art. 10.

Per determinare la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni valgono le norme stabilite per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 11.

L'espletamento di lavoro straordinario retribuito può essere autorizzato ed approvato limitatamente alle effettive esigenze del servizio, in sostituzione di impiegati mancanti all'assegnazione di ciascun ufficio, o in conto della scorta a ciascun ufficio assegnata dall'Amministrazione centrale per la sostituzione del personale assente.

Per esigenze diverse da quelle indicate nel precedente comma, il lavoro straordinario è autorizzato dal direttore generale.

Art. 12.

Non potranno compiersi mensilmente più di 48 ore di servizio straordinario dagli impiegati e 60 dagli agenti. Sono escluse dal computo per raggiungere tali limiti, nei riguardi del personale addetto ai servizi esecutivi:

- a) le ore di servizio straordinario che servono ad integrare l'orario notturno;
- b) le ore di servizio straordinario assegnate al personale viaggiante in conseguenza dei ritardi dei treni e dei piroscafi;
- c) le ore di servizio straordinario indispensabili per fronteggiare speciali e transitorie esigenze di servizi, ed autorizzate preventivamente ovvero approvate dal Ministro.

Per il personale subalterno in servizio presso il Gabinetto del Ministro e la Segreteria del Sottosegretario di Stato il numero massimo delle ore retribuibili è fissato a 96.

Art. 13.

Per i servizi per i quali vige il sistema del cottimo, le norme e le tariffe per i lavori resi oltre l'orario di obbligo, ovvero per determinare la resa corrispondente alla prestazione oraria giornaliera, sono approvate dal direttore generale.

I compensi per i lavori a cottimo resi oltre l'orario normale di ufficio ovvero oltre la resa obbligatoria eventualmente stabilita, sono ragguagliati all'importo orario per servizio straordinario risultante dall'applicazione del precedente articolo 10 per il personale che riveste le qualifiche di vice segretario, ufficiale di II classe o equiparate, per gli impiegati, e di messaggere di III classe o equiparate per gli agenti.

L'importo massimo mensile di tali compensi va ragguagliato a quello previsto dal primo comma del precedente articolo 12 rispettivamente per gli impiegati e per gli agenti. In caso di eccezionali esigenze di servizio il Ministro può elevare detti limiti con propria motivata deliberazione.

I compensi stessi sono cumulabili con quelli per servizio straordinario entro i limiti massimi suddetti, ed oltre tali limiti nei casi speciali autorizzati dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

I telegrammi e gli espressi recapitati dai fattorini telegrafici inquadrati nel ruolo del personale ausiliario, oltre i novecento pezzi mensili, sono da considerarsi come prestazione straordinaria a cottimo con titolo al compenso di un'ora di straordinario per ogni quindici pezzi.

Nel computo mensile le frazioni minori di cinque pezzi si trascurano; quelle fino a dieci si valutano per mezz'ora, quelle superiori per un'ora.

Qualora i fattorini siano adibiti al servizio di recapito soltanto per alcuni giorni del mese, il computo dei pezzi recapitati si effettua in relazione alle giornate di effettiva presenza al recapito.

Art. 14.

In caso assolutamente eccezionale ed in relazione a particolari esigenze di servizio possono essere conferiti compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti coi precedenti articoli, con le norme di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni.

CAPO III.

Premio di maggiore produzione.

Art. 15.

Al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, per attività, diligenza e rendimento si renda meritevole di particolare considerazione, può essere concesso un premio nella misura mensile variante fino all'importo massimo previsto nella tabella allegata alla presente legge, vista e firmata dai Ministri delle poste e telecomunicazioni e del tesoro.

1) Tale premio non si corrisponde:

- a) durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario;
- b) nei due esercizi finanziari successivi all'attribuzione della qualifica di « cattivo », o del giudizio complessivo di « insufficiente »;
- c) nell'esercizio finanziario successivo all'attribuzione della qualifica o del giudizio complessivo di « mediocre ».

2) Non si corrisponde altresì a chi nel precedente anno solare abbia compiuto assenze per malattia superiori nel complesso a 60 giorni.

3) Si corrisponde in misura non eccedente la metà:

- a) a chi nell'anno precedente abbia conseguito la qualifica o il giudizio complessivo di « buono »;
- b) a chi nel precedente anno solare abbia compiuto assenze per malattia in misura non inferiore a trenta giorni, nè superiore a sessanta giorni.

4) Si corrisponde in misura non eccedente i 2/3:

- a) a chi nell'anno precedente abbia conseguito la qualifica o il giudizio complessivo di « distinto »;
- b) a chi nel precedente anno solare abbia compiuto assenze per malattia in misura non inferiore a 15 né superiore a 30 giorni.

Ferme restando le limitazioni di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4), i criteri di erogazione del premio saranno fissati con decreto del Ministro sentito il Consiglio di Amministrazione.

La maggiorazione del premio di interessamento di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 7 dell'11 gennaio 1956, per la parte riguardante il personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, è soppressa.

CAPO IV.

Indennità di stazione, di porto e di confine.

Art. 16.

Al personale addetto agli uffici istituiti per la corrispondenza e per i pacchi presso le stazioni ferroviarie, i porti, gli aeroporti, le sedi di confine e gli uffici autonomi di sdoganamento, nonché al personale viaggiante ed a quello dipendente da uffici principali distaccato per il servizio di movimento, presso gli scali ferroviari, i porti, gli aeroporti e le sedi di confine è attribuita una indennità mensile nella misura appresso indicata:

Direttori di ufficio, ispettori del movimento postale	L.	3.500
Vice direttori di ufficio, direttori di turno, capolinea e verificatori, capi reparto, sottocapi, capi turno viaggianti	»	2.800
Impiegati di ruolo e non di ruolo	»	2.000
Agenti di ruolo e non di ruolo	»	1.200

Nei riguardi del personale addetto ad alcuni uffici di confine le indennità di cui al presente articolo potranno essere elevate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, inteso il Consiglio di Amministrazione, fino ad un massimo del 200 per cento.

Tutte le indennità anzidette sono corrisposte in relazione ai giorni di effettiva prestazione ai servizi di movimento.

CAPO V.

Indennità per servizio serale e notturno.

Art. 17.

Al personale che presta servizio in uffici diversi da quelli indicati nel successivo articolo 19, durante le ore serali e notturne (dalle 22 alle 6), spettano le seguenti indennità:

		Dalle ore 22 alle 24	Dalle ore 0 alle 6
Impiegati	L.	60	100
Agenti	»	45	85

Ai direttori di turno, capiturno e sottocapi, con almeno cinque unità alle proprie dipendenze, negli uffici con servizio permanente, nonché ai capiturno di notte alla commutazione telefonica con almeno cinque dipendenti e che compiano l'intero orario, compete inoltre l'indennità di lire 100 per ogni notte.

Art. 18.

Sono stabilite le seguenti indennità complessive per ciascuna notte, per servizio notturno ridotto non retribuibile con le indennità di cui al precedente articolo:

1) negli uffici a traffico notturno ridotto:

- a) impiegati (per il turno di sette ore di servizio prestato nel periodo dalle 22 alle 8) L. 175
- b) agenti per il turno di otto ore prestato come sopra » 130

- c) capi tecnici, dirigenti tecnici e assimilabili, e meccanici addetti al normale servizio delle centrali interurbane ed uffici annessi nonchè delle stazioni amplificatrici e radiofoniche dei servizi telefonici di Stato (per il turno completo di sette ore prestato tra le ore 22 e le 8) L. 175
- d) personale subalterno telefonico addetto al normale servizio delle centrali e stazioni suindicate (per ogni turno completo di otto ore reso tra le ore 22 e le 8) » 130

Per il disimpegno di speciali incarichi notturni, e limitamente alla durata dei medesimi, può essere concessa al personale di cui sopra la indennità prevista dall'articolo 17, nel qual caso è ridotto in proporzione alle ore retribuite come servizio notturno, il compenso globale stabilito dal presente articolo;

2) negli uffici provvisti di speciale dispositivi tecnici e che abbiano speciale importanza per il servizio delle linee:

- Impiegati L. 130

CAPO VI.

Indennità per i servizi viaggianti

Art. 19.

Al personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti o in servizio viaggiante di messaggere è concessa una indennità la quale viene determinata secondo i seguenti coefficienti:

- 1) Indennità oraria di fuori residenza (periodo intercorrente dall'ora di entrata in vettura per il lavoro preparatorio per il viaggio di andata, all'ora di discesa dalla vettura al rientro in sede come stabilito in apposito modello):

- Capiturno (delle carriere di concetto ed esecutive) L. 93
 Impiegati (delle carriere di concetto ed esecutive) » 90
 Messaggeri superiori, di 1^a e 2^a classe » 88
 Messaggeri di 3^a e 4^a classe » 86

- 2) Indennità oraria di servizio (periodi intercorrenti dall'ora di entrata in vettura per il lavoro preparatorio all'ora della discesa dalla vettura, previsto con apposito modello, tanto nel viaggio di andata quanto in quello di ritorno in sede, escluso quindi il tempo trascorso in riposo fuori residenza, nonchè in viaggio fuori servizio, sia all'andata che al ritorno, per il quale tempo si applica la sola indennità di fuori residenza):

- Capiturno (delle carriere di concetto ed esecutive) L. 18
 Impiegati (delle carriere di concetto ed esecutive) » 16
 Messaggeri superiori, di 1^a e 2^a classe » 15
 Messaggeri di 3^a e 4^a classe » 14

Le indennità di cui sopra sono conteggiate ad ore intere; le frazioni di ora inferiori alla mezza ora si trascurano, le frazioni di mezz'ora e superiori si calcolano per ora intera, il computo di quelle relative alle indennità di cui al punto 2) si effettua sommando le prestazioni dei viaggi di andata e di ritorno per ciascun turno.

- 3) Indennità oraria serale e notturna per il servizio in viaggio secondo le tariffe risultanti dal precedente articolo 17.

Art. 20.

Nel caso di ritardo nell'arrivo dei treni e dei piroscafi ai punti estremi della corsa, quando il ritardo non è inferiore alla mezz'ora, per il relativo periodo, in luogo dell'indennità di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo 19, compete una indennità uguale a quella stabilita dall'articolo 10 per il servizio straordinario; nonchè, quando ne sia il caso, dall'articolo 17, per il servizio serale e notturno.

CAPO VII.

Indennità maneggio valori.

Art. 21

L'indennità di maneggio valori è concessa ai funzionari sottonotati o, in caso di assenza, ai loro sostituti, nella seguente misura mensile:

- 1) Cassieri e controllori delle casse provinciali di Roma e Milano L. 6.000
- 2) Magazziniere centrale delle carte valori e controllore presso il magazzino centrale carte valori; consegnatario cassiere centrale, e vice consegnatario cassiere per vaglia risparmi e conti correnti, consegnatari e controllori dei depositi centrali materiali postali e telegrafici; cassiere centrale per i servizi telefonici di Stato; controllore presso il cassiere centrale predetto; consegnatario del deposito centrale materiali per i servizi telefonici di Stato e controllore presso il deposito medesimo; cassieri e controllori provinciali nelle direzioni provinciali di 1^a classe, titolari e controllori di uffici vaglia, risparmi e conti correnti, in sede di direzioni provinciali di 1^a classe » 5.000
- 3) Magazziniere centrale delle marche assicurative e controllore del magazzino medesimo, consegnatario e controllore del Magazzino centrale automezzi; capo dell'Economato per i servizi telefonici di Stato; direttore e controllore dell'ufficio filatelico di Roma; cassieri e controllori provinciali delle direzioni provinciali di 2^a classe; titolari e controllori uffici vaglia, risparmi e conti correnti nelle direzioni provinciali di 2^a classe » 3.500
- 4) Aiuti magazzinieri e aiuti controllori magazzino centrale carte valori, aiuti cassieri e aiuti controllori addetti alla cassa centrale per i servizi telefonici di Stato; cassieri e controllori provinciali delle direzioni provinciali di 3^a classe; cassieri e controllori dei circoli costruzioni e dei centri regionali automezzi; depositari provinciali delle carte valori e relativi controllori, titolari e controllori degli uffici vaglia, risparmi e conti correnti nelle direzioni provinciali di 3^a classe, cassieri e controllori degli uffici di cassa presso le direzioni provinciali senza reparto di ragioneria, titolari e controllori delle sezioni vaglia e risparmi degli uffici principali; consegnatari e controllori dei depositi periferici di materiali postali e telegrafici nonchè di quelli automobilistici; cassieri e controllori presso gli ispettorati di zona, consegnatari e controllori dei depositi periferici di materiali per i servizi telefonici di Stato » 2.500
- 5) Titolari e controllori degli uffici principali non suddivisi, impiegati addetti con maneggio di denaro agli sportelli dove si disimpegnano servizi di cassa, vaglia risparmi, e conti correnti, da determinare con decreto del Ministro

- P.T.; aiuti cassieri e aiuti controllori addetti alle speciali sezioni costituite presso le casse provinciali per l'apertura dei versamenti in numerario e per la formazione delle sovvenzioni pure in numerario; cassieri e controllori degli uffici telefonici interurbani di Stato L. 2.000
- 6) Titolari e controllori degli uffici interni delle direzioni provinciali con carattere di contabile secondario; capi degli uffici nei quali può essere suddiviso un ufficio principale, con carattere di contabile secondario e controllori degli uffici nei quali può essere suddiviso un ufficio principale » 1.500

CAPO VIII.

Compensi vari.

Art. 22.

Ai fattorini telegrafici e ad altri agenti direttamente dipendenti dall'Amministrazione, che sono tenuti a fare uso in servizio della bicicletta e per il periodo in cui tale uso è effettuato, è concessa, per prestazione e manutenzione della medesima, una indennità mensile di L. 1.000. A coloro che facciano uso di mezzi motorizzati è corrisposta l'indennità di L. 1.500.

Art. 23.

Agli impiegati che adempiono all'incarico della manutenzione degli apparati telegrafici, è concessa la indennità mensile di Lire 1.070.

Art. 24.

Agli agenti addetti alla manutenzione delle pile e degli accumulatori negli uffici telegrafici, al personale tecnico incaricato della stessa manutenzione nelle stazioni radioelettriche, agli addetti alle stazioni di ricarica per i trattori elettrici, nonché al personale tecnico incaricato della manutenzione degli accumulatori negli uffici per i servizi telefonici di Stato, è concesso un compenso mensile nella seguente misura:

negli uffici con oltre 500 elementi di pila o di accumulatori	L. 510
negli uffici con oltre 300 elementi di pila o di accumulatori	» 340
negli uffici con oltre 50 elementi di pila o di accumulatori	» 275

(intendendosi elemento di accumulatore quello costituito da una coppia di piastra positiva - negativa).

I compensi di cui sopra saranno attribuiti a non più di una, due e tre unità rispettivamente, quando trattasi di uffici con impianti di batterie di accumulatori di capacità da 100 a 500, da 500 a 1000 Ah, ed oltre i 1000 Ah.

Al personale che provvede alla manutenzione di più accumulatori in stabilimenti diversi, compete l'indennità corrispondente alla somma degli elementi di pila o di accumulatori dei vari stabilimenti.

Art. 25

Al personale tecnico, anche se appartenente al ruolo direttivo, e meccanico dei servizi telefonici di Stato addetto alle stazioni amplificatrici, a quelle dei ponti radio, alle centrali interurbane ed agli autocommutatori, all'officina telefonica centrale, alle squadre di manutenzione esterna

della rete e agli addetti all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti di telegrafia armonica su cavo, o su linea aerea o addetti a speciali misure di trasmissione, nonchè al personale tecnico degli uffici telegrafici incaricato dell'esercizio e manutenzione delle apparecchiature di telegrafia armonica, installate presso gli uffici stessi, agli addetti alle centrali telegrafiche automatiche, telefoto e facsimile, nonchè agli sperimentisti addetti a tale compito per tutto l'orario, negli uffici in cui l'assegno lo prevede, è concessa una indennità di servizio speciale nelle seguenti misure giornaliere:

Dirigente	L. 200
Coadiuvante o facente funzione comunque denominato	» 120
Meccanici	» 80

L'indennità predetta spetta per i giorni di effettivo servizio.

Nei riguardi del personale addetto agli impianti dei cavi coassiali ed Hertziani o centrali Telex, le indennità di cui al precedente comma possono essere elevate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni fino ad un massimo del 100 per cento di maggiorazione.

Art. 26.

Agli impiegati del Ministero delle poste e telecomunicazioni, nominati interpreti di lingue estere o traduttori compete una indennità mensile di lire 5.000.

Per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima, compete un compenso suppletivo di lire 2.000 mensili.

L'indennità predetta non è corrisposta nei casi di assenza degli impiegati per malattia, congedo od altre cause.

Al personale per i servizi telefonici di Stato che, previ accertamenti, risulti avere conoscenza di lingue estere, è corrisposto un compenso speciale di lire 100 per ogni turno giornaliero di servizio prestato nelle sale interurbane sui posti di lavoro delle linee dirette internazionali.

La stessa indennità giornaliera spetta agli operatori telegrafici e radiotelegrafici che, previ accertamenti, risultino avere conoscenza di lingue estere, in servizio sui circuiti internazionali, e al personale radio-telefonico abilitato al servizio con l'estero.

Art. 27.

Al personale addetto ai servizi telefonici che contribuisce allo sviluppo, al miglioramento ed all'intensificazione del traffico può essere corrisposto un premio in misura non superiore a lire 3.500 mensili da stabilirsi con le modalità e con le limitazioni di cui al precedente articolo 15.

Al personale addetto ai posti di lavoro e di controllo delle sale interurbane è altresì corrisposto un premio « tantième », per ogni giornata di effettiva prestazione, commisurato al volume complessivo del traffico telefonico mensile dell'ufficio, secondo la seguente tabella:

da 90 a 150 unità di conversazioni giornaliere, premio di lire 42 giornaliere;
da 151 a 179 unità di conversazioni giornaliere, premio di lire 140 giornaliere;
da 180 a 209 unità di conversazioni giornaliere, premio di lire 280 giornaliere;
da 210 unità di conversazioni in poi giornaliere, premio di lire 420 giornaliere.

Il premio di cui al precedente comma viene maggiorato del 10 per cento nei riguardi dei capi uffici interurbani e loro coadiuvanti addetti ai servizi della commutazione nonchè delle direttrici ed assistenti degli stessi servizi.

Art. 28.

Al personale addetto al servizio di operatore radiotelegrafico tanto in Morse che in fonìa e all'operatore addetto all'espletamento del servizio radiotelefonico è concesso mensilmente un premio di cointeressenza come segue:

per ogni marconigramma trasmesso o ricevuto L. 15

Ai dirigenti e ai capiturno è concesso mensilmente un premio di cointeressenza pari alla media dei premi spettanti per effetto del precedente comma ai radiotelegrafisti addetti alle rispettive stazioni.

Il premio spettante al personale di cui al primo comma non può superare mensilmente la somma di lire 3.900, quello spettante al personale di cui al secondo comma non può superare la somma di lire 5.200.

Art. 29.

Negli uffici telegrafici, determinati dalla Amministrazione centrale, e per le linee di comunicazione che saranno dalla medesima stabilite, è concesso ai telegrafisti ad esse addetti per ogni telegramma di 15 parole (escluso il preambolo) scambiato nel turno di servizio giornaliero, un premio orario di rendimento « tantième » nella misura seguente:

a) con apparati celeri stampanti

Uffici nazionali.

media oraria da 30 a 35 telegrammi	L. 0,50
media oraria da 36 a 40 telegrammi	» 0,60
media oraria oltre 40 telegrammi	» 0,75

Uffici internazionali

media oraria da 15 a 35 telegrammi	L. 0,85
media oraria da 36 a 40 telegrammi	» 1,15
media oraria oltre 40 telegrammi	» 1,45

b) con apparato Morse

media oraria da 10 a 15 telegrammi	L. 1,30
media oraria oltre 15 telegrammi	» 2,30

La somma complessiva delle parole eccedenti le 15 in ciascun telegramma scambiato nella giornata, escluso il preambolo, viene divisa per 20 ed il quoziente è aggiunto al totale dei telegrammi scambiati, in base al quale è determinata la media oraria per l'attribuzione del premio.

Nelle località sedi di uffici telegrafici principali nei quali esiste il servizio di dettatura fonica dei telegrammi, svolto da parte della società telefonica concessionaria, viene corrisposto al personale telegrafico addetto alla registrazione dei telegrammi accettati dalla società concessionaria medesima e passati al telegrafo un premio di rendimento nella seguente misura:

da 51 a 55 telegrammi/ora	L. 0,20
da 56 a 65 telegrammi/ora	» 0,22
oltre i 65 telegrammi/ora	» 0,25

Art. 30.

Al personale addetto alle macchine elettrocontabili dei centri meccanografici dipendenti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, è concesso un premio giornaliero di specializzazione e rendimento per ogni giornata di effettivo lavoro:

Capo centro	L. 600
Capi reparto	» 550
Capi gruppo, capiturno e sorveglianti addetti alle grandi macchine	» 525
Capi gruppo alla perforazione manuale	» 275
Operatori alle grandi macchine	» 500
Operatori alla perforazione manuale	» 250
Controlli e adempimenti vari	» 225

Art. 31.

Al personale addetto ai lavori di linea e alla manutenzione della rete di posta pneumatica, nonchè ai gruppi elettrogeni, è concessa una indennità di servizio speciale per ogni giorno di effettiva prestazione nella seguente misura:

Capi delle squadre di lavoro	L. 100
Altro personale compreso quello addetto ai gruppi elettrogeni	» 60

Art. 32.

A tutti i dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comunque denominati, che prestano servizio in uffici di zone malariche, riconosciute tali dal Ministero dell'interno, è concessa una indennità giornaliera di lire 27.

Agli operai giornalieri tale indennità è concessa per le giornate per le quali spetta ad essi la paga.

Art. 33.

Le disposizioni contenute nell'allegato 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, modificato dalla legge 8 luglio 1949, n. 464, dalla legge 17 febbraio 1950, n. 53 e dalla legge 13 ottobre 1950, n. 908, sono sostituite dalla presente legge.

Art. 34.

Al maggior onere di lire 2.440.000.000 derivante al bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi dall'attuazione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1956-57, con le seguenti riduzioni degli stanziamenti dei sottoindicati capitoli di spesa dell'Amministrazione stessa:

Cap. n. 56 — Rimborso alle Ferrovie dello Stato per le spese di trasporto, ecc.	L. 1.000.000.000
Cap. n. 58 — Spese per il trasporto degli effetti postali, ecc.	» 1.000.000.000
Cap. n. 73 — Pagamenti e rimborsi alle Amministrazioni estere, ecc.	» 200.000.000
Cap. n. 91 — Spese di gestione degli uffici locali, ecc.	» 240.000.000

La maggiore spesa di lire 209.000.000 derivante al bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sarà fronteggiata, nella gestione predetta, con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 31 « Rimborso all'Amministrazione postale-telegrafica, ecc. » dello stato di previsione della citata Azienda.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'esecuzione della presente legge.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA DEL PREMIO DI MAGGIORE PRODUZIONE

Coefficiente	QUALIFICHE	Importo mensile
900	Direttore generale di amministrazione	18.000
	Ispettore generale superiore telecomunicazioni	
670	Ispettore generale	15.000
500	Direttore di divisione ed equiparati - Segretario capo ed equiparati (1) .	12.000
402	Direttore di sezione ed equiparati - Segretario principale ed equiparati (1)	12.000
340	Consigliere di 1ª classe ed equiparati - Primo segretario ed equiparati - Capo ufficio di 1ª classe ed equiparati (1)	10.000
284-271	Consigliere di 2ª classe ed equiparati - Segretario ed equiparati - Capo ufficio ed equiparati (1)	10.000
240-229	Consigliere di 3ª classe ed equiparati - Segretario aggiunto ed equiparati - Ufficiale di 1ª classe ed equiparati (1)	7.000
211-202	Vice segretario - Ufficiale di 2ª classe ed equiparati (1)	7.000
193-180	Ufficiale di 3ª classe ed equiparati - Titolare di agenzia	6.000
157	Applicato aggiunto e supplente di ufficio locale	5.500
193-180	Messaggere superiore ed equiparati	10.000
188-173	Messaggere di 1ª classe ed equiparati	7.000
176-159	Messaggere di 2ª classe ed equiparati	6.000
161-151	Messaggere di 3ª classe ed equiparati	5.000
150-142	Messaggere di 4ª classe - Fattorino ed equiparati (2)	5.000
	<i>Personale dei ruoli aggiunti (o dei ruoli speciali transitori sistemabile nei ruoli aggiunti):</i>	
284-240	Carriere personale direttivo	10.000
211	Carriere personale di concetto	7.000
165	Carriere personale esecutivo	6.000
150	Carriere personale ausiliario	5.000
	<i>Personale non di ruolo:</i>	
153	Impiegati avventizi e diurnisti	6.000
142	Agenti avventizi e diurnisti	5.000
	<i>Altre categorie:</i>	
—	Operai permanenti e temporanei	5.000
—	Scortapieghi e procaccia a piedi (3)	5.000

(1) Tra gli equiparati sono compresi i direttori di ufficio locale previsti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

(2) Tra gli equiparati sono compresi i ricevitori e portalettere, cui il premio è corrisposto proporzionalmente alle ore di servizio.

(3) Proporzionalmente alle ore di servizio.